

Emendamenti approvati dalle  
Commissioni II e III in seduta  
comune  
nella seduta del 17 febbraio  
2026  
SM

Ai Presidenti della II e III Commissione consiliare

**Oggetto: Proposte di emendamenti all'atto n. 287 – disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”.**

- Dopo l'articolo 30 dell'atto n. 287 è inserito il seguente:

**“Art. 30 bis**

**(Integrazioni all'articolo 184-bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)**

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 184-bis della l.r. 11/2015 il segno di punteggiatura “.” è sostituito dal seguente: “;”.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 184-bis della l.r. 11/2015 è aggiunta la seguente:

*“c bis) l'individuazione delle aree e degli spazi pubblici di cui ai commi 3 e 3 bis.”.*

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 184-bis della l.r. 11/2015 è aggiunto il seguente:

*“3 bis. In coerenza con l'articolo 100 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i sindaci, previo accordo con i rappresentanti delle confessioni religiose diverse da quella cattolica, concedono aree speciali e separate per la sepoltura di persone professanti un culto diverso da quello cattolico, nell'ambito dell'aggiornamento dei piani cimiteriali di cui all'articolo 54 del D.P.R. 285/1990.”.*

### **Relazione illustrativa**

L'emendamento interviene nel Capo II del Titolo XVI della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, dedicato ai servizi funerari, cimiteriali e di cremazione, introducendo disposizioni volte a precisare le competenze comunali in materia di spazi cimiteriali per culti diversi da quello cattolico.

Si apportano integrazioni all'articolo 184-bis della l.r. 11/2015 per assicurare una puntuale regolazione delle aree dedicate alle diverse confessioni religiose.

In particolare:

- al comma 2 dell'articolo 184-bis è inserita la lettera c bis), che integra il contenuto del regolamento comunale prevedendo l'individuazione delle aree e degli spazi pubblici di cui ai commi 3 e 3 bis, al fine di garantire una cornice regolatoria uniforme;
- è aggiunto il nuovo comma 3 bis, il quale, in coerenza con l'articolo 100 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, stabilisce che i sindaci concedano aree speciali e separate per la sepoltura di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Tale concessione è subordinata alla stipula di una previa convenzione con i legali rappresentanti delle confessioni religiose e deve avvenire nell'ambito dell'aggiornamento dei piani cimiteriali di cui all'articolo 54 del D.P.R. 285/1990.

La disposizione garantisce il rispetto dei principi di eguaglianza e di libertà religiosa e assicura la piena dignità delle pratiche funerarie di ogni confessione, inserendo tali tutele all'interno di una corretta pianificazione urbanistico-cimiteriale.

L'emendamento nel suo complesso persegue obiettivi di certezza, completezza e uniformità applicativa assicurando il corretto esercizio delle competenze dei Comuni e delle funzioni di indirizzo e vigilanza della Regione, in conformità ai principi di eguaglianza, libertà religiosa e buon andamento dell'amministrazione.

### **Relazione tecnica**

La proposta emendativa in oggetto è corredata dalla clausola di invarianza finanziaria poiché le disposizioni introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio della Regione Umbria. L'attività di individuazione di aree cimiteriali per culti diversi da quello cattolico e la stipula di accordi con i relativi rappresentanti configurano adempimenti che rientrano nelle funzioni ordinarie e istituzionali dei Comuni, soggetti competenti alla gestione dei servizi cimiteriali. L'attuazione della norma avviene pertanto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso gli enti locali, garantendo la piena sostenibilità amministrativa dell'intervento senza determinare flussi di spesa aggiuntivi per la finanza pubblica regionale.

Il consigliere  
Luca Simonetti



Luca Simonetti  
12.02.2026  
11:34:20  
GMT+01:00